REGOLAMENTO (CEE) N. 3494/81 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1700/81 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1981/1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1700/81 (1), il Consiglio ha aperto un contingente tariffario comunitario per l'importazione nella Comunità a nove di rum, di arack e di tafia, originari degli Stati ACP; che il regolamento (CEE) n. 439/81 (2) prevede che la Repubblica ellenica è tenuta ad applicare tale provvedimento tariffario; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1700/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1700/81 del Consiglio è modificato come segue:

1. all'articolo 1:
   - sono soppresse le parole « a nove »;
   - l'importo di « 189 029 » è sostituito dall'importo di « 189 078 »;
2. all'articolo 2, paragrafo 1, l'importo di « 70 204 » è sostituito dall'importo di « 70 253 »;
3. all'articolo 2, paragrafo 2, nella colonna delle quote si inserisce dopo l'indicazione relativa alla Germania: « Grecia ... 49 »;
4. all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

« Entro i limiti della sua quota, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 439/81 (2). »

È aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

« (2) GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 19. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. KING

(1) GU n. L 172 del 30. 6. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 19.